

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI¹

Le presenti Condizioni Generali per l'Acquisto di Servizi ("Condizioni Generali") costituiscono parte dell'accordo tra PPT e il Cliente (l'"Accordo") che include quanto segue, ciascuno dei quali si intende incorporato nel presente documento mediante rinvio: le presenti Condizioni Generali; le Schede d'Ordine e/o gli Statement of Work ("Ordine/SOW") emessi da PPT e accettati dal Cliente; le Descrizioni dei Servizi; e altri termini espressamente richiamati in quanto precede. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e l'Ordine/SOW, prevarrà l'Ordine/SOW.

1. **Termini Definiti.** Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente Accordo: per "Data di Efficacia" si intende la data di accettazione da parte del Cliente dell'Ordine/SOW. "Servizi" ha il significato stabilito nell'Ordine/SOW. Per "Servizi di Manutenzione" si intendono i Servizi che sono indicati come servizi di manutenzione hardware in una Scheda d'Ordine. Per "Apparecchiature Coperte" si intendono le apparecchiature del Cliente identificate in una Scheda d'Ordine per i Servizi di Manutenzione. Tutti i termini con lettera maiuscola utilizzati nel presente documento e non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro attribuito in altre parti dell'Accordo.
2. **Durata.** La durata dell'Accordo (la "Durata") decorre dalla Data di Efficacia e termina al completamento dei Servizi, come previsto nell'Ordine/SOW. La disponibilità dei Servizi successivamente alla scadenza della Durata è a discrezione di PPT. Qualora prestati, tali Servizi saranno fatturati alle Tariffe Premium T&M di PPT (le tariffe standard di PPT a tempo e materiali, maggiorate del 10%). Qualora i Servizi siano richiesti e prestati per oltre venti (20) giorni successivamente alla scadenza della Durata, l'Ordine/SOW si intenderà automaticamente rinnovato per periodi consecutivi di sessanta (60) giorni fino alla ricezione di un avviso di cessazione o rinnovo da parte del Cliente oppure fino alla cessazione da parte di PPT. I corrispettivi per i periodi di rinnovo automatico saranno applicati alle tariffe correnti applicabili, al netto, per il primo periodo di rinnovo automatico, dei corrispettivi Premium T&M.
3. **Modifiche ai Servizi; Limitazioni Specifiche di Prodotto.** Il Cliente può rimuovere singole Apparecchiature Coperte dai Servizi di Manutenzione fornendo a PPT un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Non è consentita alcuna cessazione anticipata con riguardo a qualsiasi altro Servizio. I crediti risultanti dalla rimozione di Apparecchiature Coperte dai Servizi di Manutenzione saranno riproporzionati (pro-rata) dalla data effettiva di rimozione sulla base di un mese di 30 giorni. Il documento "Hardware Maintenance Product Details" stabilisce determinate limitazioni ed esclusioni di responsabilità in relazione ai Servizi di Manutenzione per le apparecchiature identificate, e il documento "Software Technical Support Product Boundaries" stabilisce determinate limitazioni ed esclusioni di responsabilità in relazione ai Servizi di Supporto Tecnico Software per i prodotti identificati. Ciascuno di tali documenti richiamati è disponibile all'indirizzo <https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/> e si intende parte integrante dell'Accordo.
4. **Corrispettivi.** Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine/SOW, tutti i corrispettivi sono fatturati annualmente in via anticipata e sono pagabili a trenta (30) giorni data fattura (net 30). Qualora i corrispettivi non siano pagati tempestivamente, PPT potrà (a) anticipare ed esigere il pagamento integrale di tutti gli importi dovuti, inclusi eventuali pagamenti rateali successivi, e/o (b) sospendere o cessare i Servizi.
5. **Conformità del Cliente.** Il Cliente rispetterà tutte le leggi e i regolamenti a esso applicabili ai sensi delle leggi della propria giurisdizione. Il Cliente non è indicato in alcun elenco del Governo degli Stati Uniti di persone o entità con cui alle persone statunitensi è vietato effettuare transazioni, né è posseduto o controllato da, né agisce per conto di, tali persone o entità; inoltre, il Cliente non figura in alcun analogo elenco di soggetti vietati o sanzionati di una giurisdizione non statunitense. Il Cliente non accederà ai Servizi né li utilizzerà in alcun modo che possa determinare la violazione, da parte di qualsiasi soggetto, di embarghi, leggi sul controllo delle esportazioni o divieti degli Stati Uniti o internazionali. Il Cliente non ha ricevuto

¹Si prega di consultare le note a piè di pagina del presente documento e l'Addendum A per le disposizioni alternative necessarie a garantire la conformità alle leggi locali.

né gli è stata offerta alcuna tangente, commissione occulta, pagamento, regalo o altra utilità illegali o impropri da alcuna persona in relazione all'Accordo. Qualora il Cliente venga a conoscenza di qualsiasi violazione delle restrizioni di cui sopra, ne darà tempestiva comunicazione a PPT. Il Cliente dichiara di disporre di tutti i diritti di proprietà, licenze o altri diritti necessari affinché PPT possa prestare i Servizi senza violare diritti di terzi. PPT è pienamente impegnata nel rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti in tutto il mondo; il Cliente riconosce che non utilizzerà, né consentirà l'utilizzo, di prodotti, servizi e tecnologie acquistati da PPT per la violazione dei diritti umani.²

6. Garanzia Limitata, Limitazione di Responsabilità e Perdite Escluse.³⁴

- a. PPT garantisce che i Servizi saranno prestati da personale supervisionato e qualificato e saranno prestati in modo diligente e a regola d'arte, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SOTTOPARAGRAFO COSTITUISCONO LE UNICHE GARANZIE DI PPT E NON VI SONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ O ADEGUATEZZA A UNO SCOPO PARTICOLARE.
- b. La responsabilità complessiva di PPT per qualsiasi pretesa di qualsiasi natura in connessione con il presente Accordo è limitata ai danni diretti provati, causati esclusivamente da colpa grave, dolo, violazione di garanzia o inadempimento contrattuale di PPT. Il rimedio esclusivo del Cliente per qualsiasi pretesa di tale natura non potrà eccedere i corrispettivi pagati dal Cliente nel periodo di un (1) anno precedente la data della pretesa. In nessun caso PPT sarà responsabile per:
 - (i) qualsiasi perdita di dati, perdita d'uso dei dati, danno ai dati, corruzione, distruzione, alterazione o impossibilità di accedere, utilizzare o recuperare qualsiasi dato;
 - (ii) qualsiasi perdita d'uso, indisponibilità o fermo (downtime) che interessi sistemi informatici, server, reti, software, applicazioni, piattaforme o apparecchiature;
 - (iii) qualsiasi interruzione dell'attività, perdita di produzione, perdita di operatività o interruzione dell'attività del Cliente;
 - (iv) qualsiasi costo di ripristino, recupero, ricreazione, ricostruzione, ricaricamento o sostituzione di dati, sistemi o software, ovvero qualsiasi costo di servizi sostitutivi, sistemi sostitutivi, servizi temporanei o soluzioni alternative manuali; e
 - (v) qualsiasi mancato profitto, mancati ricavi, mancati risparmi, perdita di avviamento, ovvero qualsiasi danno indiretto, incidentale, speciale, punitivo, esemplare, extra-contrattuale o consequenziale, indipendentemente dal fatto che quanto precede sia dedotto come danno diretto, indiretto, prevedibile o altrimenti.
- c. Il Cliente non potrà promuovere alcuna azione legale derivante dall'Accordo nei confronti di PPT oltre un (1) anno dalla data in cui sorge la pretesa.

7. Manleva. PPT difenderà, manleverà e terrà indenne il Cliente da e contro qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo e spesa (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragionevoli onorari legali) subiti in conseguenza di qualsiasi reclamo, richiesta, azione o causa intentati o promossi da terzi nei confronti del Cliente a causa della violazione, da parte di PPT, di brevetti, segreti commerciali, marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione ai Servizi. Tale impegno è subordinato a che il Cliente: (i) fornisca a PPT tempestiva comunicazione scritta del reclamo; (ii) attribuisca a PPT il controllo esclusivo della difesa del reclamo, incluse eventuali trattative di transazione; e (iii) fornisca, a spese di PPT, una ragionevole collaborazione nella difesa contro il reclamo. PPT non avrà alcun obbligo ai sensi del presente Paragrafo 7 qualora la presunta violazione derivi dalla conformità di PPT alle specifiche delle apparecchiature del Cliente ovvero da azioni o utilizzi da parte del Cliente.

8. Assicurazione. PPT manterrà, durante la Durata, una copertura assicurativa con assicuratori di riconosciuta solidità finanziaria contro perdite e rischi come usualmente previsti in relazione alla prestazione dei Servizi, come indicato nelle pertinenti Descrizioni dei Servizi o nello SOW applicabile. Su richiesta, PPT

² Si prega di consultare l'Addendum A per le ulteriori disposizioni applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

³ Si prega di consultare l'Addendum A per i termini del Paragrafo 6 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany).

⁴ Si prega di consultare l'Addendum A per i termini del Paragrafo 6 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

consegnerà al Cliente un certificato assicurativo attestante quanto sopra.

9. Protezione dei Dati. In relazione ai Servizi e all'Accordo, PPT non accederà né altrimenti tratterà alcuna informazione personale identificabile (vale a dire informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili), ad eccezione dei nomi e dei dettagli di contatto degli individui impiegati o incaricati dal Cliente nella misura necessaria a prestare i servizi e amministrare l'Accordo. A tal fine, PPT agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento e, con la presente, si impegna a rispettare tutti gli obblighi applicabili a PPT quale titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle altre leggi in materia di protezione dei dati relative alla tutela e al trattamento lecito dei dati personali, nella misura applicabile. L'Informativa al Cliente, disponibile all'indirizzo [LEGPOL026- Information-Notice-pursuant-to-art-13-of-EU-Regulation-2016-679.pdf](#) ([parkplacetechnologies.com](#)) e ritenuta incorporata nelle presenti Condizioni Generali, include ulteriori informazioni sulle attività di trattamento di PPT nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento. Qualora il Cliente e PPT sottoscrivano un accordo di trattamento dei dati, tale accordo prevarrà sulle disposizioni del presente Paragrafo 9.
10. Riservatezza. Per "Informazioni Riservate" si intendono informazioni scritte o elettroniche fornite da una Parte all'altra che siano contrassegnate come riservate o che la Parte ricevente sappia o dovrebbe sapere essere riservate o proprietarie. La Parte ricevente accetta di non utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra Parte se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo o dei Servizi. La Parte ricevente tratterà le Informazioni Riservate dell'altra Parte con le medesime modalità con cui tratta le proprie Informazioni Riservate e adotterà sforzi commercialmente ragionevoli per proteggere la riservatezza di tali Informazioni Riservate. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano state divulgate in fonti pubblicamente disponibili o siano legittimamente in possesso della Parte ricevente senza obbligo di riservatezza. Qualora la Parte ricevente sia tenuta a divulgare Informazioni Riservate in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o per effetto di legge, la Parte ricevente ne darà comunicazione alla Parte divulgante prima della divulgazione richiesta. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Paragrafo 10 si applicano durante la Durata e per un periodo di due (2) anni dalla scadenza. Le Parti restituiranno o distruggeranno, su richiesta, le Informazioni Riservate dell'altra Parte.
11. Disposizioni Generali.
 - a. Modifiche. L'Accordo non potrà essere cambiato, modificato o emendato se non mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti, e qualsiasi modifica, variazione o emendamento dovrà richiamare espressamente l'Accordo.
 - b. Subappaltatori. La manodopera per l'esecuzione dei Servizi potrà includere personale qualificato in subappalto, a discrezione di PPT, fermo restando che PPT rimarrà pienamente obbligata nei confronti del Cliente per gli impegni di esecuzione e i rimedi come stabilito nell'Accordo.
 - c. Intero Accordo. L'Accordo contiene l'intera intesa tra le Parti con riferimento all'oggetto del presente e sostituisce tutti i precedenti accordi intervenuti tra le Parti. Le Parti convengono espressamente che l'Accordo sostituisce e rende nulli eventuali termini e condizioni contrastanti contenuti in un ordine di acquisto, conferma di vendita o altro strumento, accordo o documento non espressamente richiamato nell'Accordo e incorporato come parte dell'Accordo.
 - d. Risoluzione per Inadempimento, Insolvenza.⁵ Ciascuna Parte potrà risolvere un Ordine/SOW mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora: (i) l'altra Parte commetta un inadempimento sostanziale dell'Accordo e non rimedi a tale inadempimento entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta che specifichi l'inadempimento; oppure (ii) l'altra Parte divenga insolvente, ammetta per iscritto l'incapacità di pagare i propri debiti alla loro scadenza, effettui una cessione a beneficio dei creditori, presenti o sia assoggettata a qualsiasi procedura concorsuale, di insolvenza, riorganizzazione, liquidazione o procedura analoga, sia soggetta alla nomina di un curatore, trustee o funzionario analogo per tutti o una parte sostanziale dei propri beni, o cessi di condurre l'attività nel normale corso degli affari; a condizione che, con riferimento a qualsiasi procedura involontaria, tale procedura non sia archiviata entro sessanta (60) giorni.

⁵ Si prega di consultare l'Addendum A per i termini del Paragrafo 11(c) applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

- e. Nessuna Rinuncia Implicita. Il mancato esercizio, da parte di una Parte, in qualsiasi momento, del diritto di esigere dall'altra l'adempimento di una qualsiasi disposizione del presente documento non pregiudicherà il diritto di tale Parte di esigere l'adempimento in qualsiasi momento successivo; né il mancato esercizio, da parte di una Parte, di azioni in relazione alla violazione di una qualsiasi disposizione dell'Accordo sarà considerato o ritenuto quale rinuncia alla disposizione stessa.
 - f. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie. L'Accordo è disciplinato: (a) qualora la Parte PPT sia Park Place Technologies, LLC, dalle leggi dello Stato dell'Ohio; e (b) in caso contrario, dalle leggi commerciali della giurisdizione dell'entità PPT identificata nell'Ordine/SOW applicabile. In caso di controversia o pretesa derivante da o relativa ai Servizi o all'Accordo, le Parti convengono di consultarsi preliminarmente e, riconoscendo i rispettivi interessi, di tentare di raggiungere una soluzione soddisfacente. Qualora non si raggiunga una soluzione entro sessanta (60) giorni, allora, previa comunicazione di una Parte all'altra, le controversie o pretese non risolte saranno definitivamente decise mediante arbitrato: (i) se negli Stati Uniti, a Cleveland, Ohio, ai sensi del Regolamento di Arbitrato Commerciale dell'American Arbitration Association, applicando la legge applicabile sopra indicata; e (ii) se al di fuori degli Stati Uniti, presso la principale sede operativa di PPT più vicina, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, applicando la legge applicabile sopra indicata; in entrambi i casi, da un arbitro unico nominato in conformità alle regole applicabili. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo emesso dall'arbitro sarà vincolante e potrà essere reso esecutivo mediante deposito presso qualsiasi tribunale avente giurisdizione.⁶
 - g. Forza Maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile dell'inadempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale inadempimento sia dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, pandemie, epidemie o altre diffuse compromissioni della salute pubblica, avvisi o ordini governativi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni ai viaggi e agli spostamenti o chiusure delle frontiere, atti di terrorismo, guerra o atti di guerra, disastri di origine umana o naturale, interruzioni di connettività, carenze di materiali, scioperi, ritardi nei trasporti o altri eventi di forza maggiore. Il termine per l'adempimento di qualsiasi obbligazione sarà prorogato per il periodo perduto a causa di tale evento, fermo restando che PPT si impegna a ripristinare i Servizi non appena ragionevolmente possibile.
 - h. Clausola di Salvaguardia; Intestazioni. Qualsiasi disposizione del Contratto che sia ritenuta vietata o non eseguibile da un tribunale competente sarà inefficace esclusivamente nella misura di tale divieto o ineseguibilità e sarà scissa senza invalidare le restanti disposizioni del Contratto. Le intestazioni utilizzate nel Contratto sono inserite unicamente per comodità e non incideranno sull'interpretazione del Contratto.
 - i. Comunicazioni. Ai fini del presente Contratto, ogni comunicazione a PPT dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata a Park Place Technologies all'indirizzo indicato nell'Ordine/SOW oppure a 747 Alpha Drive, Cleveland, OH 44143 USA, Att.ne: Office of General Counsel. La comunicazione si intenderà effettuata nel momento in cui è consegnata o presentata per la consegna al destinatario. In sostituzione di quanto sopra, sono ammesse comunicazioni elettroniche con il consenso del destinatario.
 - j. Nessun Beneficiario Terzo. Nulla nel presente Contratto, espressamente o implicitamente, conferisce a qualsiasi persona o entità diversa dalle Parti e dai rispettivi successori e aventi causa autorizzati alcun diritto, beneficio, rimedio, obbligazione o responsabilità ai sensi del presente Contratto o in ragione dello stesso.⁷
12. Divieto di Sollecitazione. Il Cliente riconosce e accetta che, per tutta la Durata e per dodici (12) mesi successivi alla cessazione del Contratto, non assumerà né solleciterà l'assunzione di alcun dipendente, appaltatore o agente di PPT che abbia prestato direttamente servizi al Cliente nei dodici (12) mesi precedenti, senza il previo consenso scritto di PPT, restando esclusi la sollecitazione o l'assunzione tramite

⁶ Si veda l'Addendum A per ulteriori disposizioni contrattuali applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

⁷ Si veda l'Addendum A per ulteriori disposizioni contrattuali applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

annunci o pubblicazioni di offerte di lavoro di carattere generale.

13. Traduzioni. Qualora il Contratto venga presentato in versioni tradotte, ai fini dell'interpretazione contrattuale farà fede la versione inglese, salvo quanto diversamente previsto nell'Addendum A.⁸
14. Applicabile solo al Giappone: Esclusione delle Forze Anti-Sociali. Si veda l'Addendum A – Giappone.⁹
15. Applicabile solo all'Italia: Approvazione Specifica di Clausole. Si veda l'Addendum A – Italia.¹⁰

ADDENDUM A ALLE CONDIZIONI GENERALI

Le disposizioni che seguono si applicano nella, e solo nella, giurisdizione identificata.

Paese	Termini Specifici per Paese
Germania	<p>1. In sostituzione del precedente Paragrafo 6 delle Condizioni Generali, per le Condizioni Generali stipulate con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany) si applicherà invece il seguente testo:</p> <p>6. <u>Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità.</u></p> <p>a. <i>PPT garantisce che i Servizi saranno prestati da personale supervisionato e qualificato e saranno forniti a regola d'arte e in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SOTTOPARAGRAFO SONO LE UNICHE GARANZIE DI PPT E NON VI SONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ O ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO PARTICOLARE.</i></p> <p>b. <i>PPT sarà responsabile per i danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – esclusivamente nei seguenti casi: (i) dolo o colpa grave; (ii) lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute; (iii) responsabilità obbligatoria ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (German Product Liability Act); (iv) assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento; e (v) inadempimento colposo di obbligazioni contrattuali essenziali (c.d. "obbligazioni cardinali"). In caso di violazione di obbligazioni contrattuali essenziali per colpa lieve, la responsabilità di PPT sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. È esclusa la responsabilità per danni indiretti o consequenziali, in particolare per perdita di profitto, salvo che derivino da dolo o colpa grave.</i></p> <p>c. <i>Tutte le pretese risarcitorie nei confronti di PPT, indipendentemente dal fondamento giuridico, si prescriveranno dodici (12) mesi dopo la data di erogazione dei Servizi. Ciò non si applica alle pretese derivanti da dolo,</i></p>

⁸ Si veda l'Addendum A per le disposizioni contrattuali applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

⁹ Si veda l'Addendum A per le disposizioni contrattuali applicabili esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

¹⁰ Si veda l'Addendum A per le disposizioni contrattuali applicabili esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

	<p><i>colpa grave, lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o ai sensi della Legge sulla responsabilità da prodotto.</i></p>
Italia	<p>1. Quanto segue costituisce disposizione aggiuntiva applicabile al Paragrafo 5 delle Condizioni Generali per i contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy): <i>Il Cliente si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a integrare illeciti o reati ai sensi del Decreto Legislativo italiano 2231 del 2001.</i></p> <p>2. In sostituzione del precedente Paragrafo 11(c) delle Condizioni Generali, per le Condizioni Generali stipulate con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy) si applicherà invece il seguente testo:</p> <p><i>(c) Ciascuna Parte può risolvere un SOW mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento qualora l'altra Parte non provveda a porre rimedio a qualsiasi inadempimento dei termini del presente Contratto e/o del SOW applicabile entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della relativa violazione. Le Parti convengono che il Contratto (inclusi i SOW) potrà essere risolto da PPT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile italiano, mediante comunicazione scritta inviata da PPT, qualora il Cliente non adempia alle obbligazioni previste nella Sezione 4, nella Sezione 5, nella Sezione 10, nella frase che precede del presente Articolo 11(c) o nella Sezione 12 delle Condizioni Generali, fermo restando il diritto di PPT di richiedere il risarcimento dei danni subiti.</i></p> <p>3. Quanto segue costituisce la Sezione 15 delle Condizioni Generali:</p> <p><i>15. <u>Approvazione Specifica di Clausole.</u> Ai sensi e in conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Cliente dichiara di aver attentamente letto e specificamente approvato le seguenti clausole:</i></p> <p><i>4 - Corrispettivi</i> <i>6 - Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità</i> <i>10 - Riservatezza</i> <i>11(d) - Risoluzione per Inadempimento, Insolvenza</i> <i>11(e) - Nessuna Rinuncia Implicita</i> <i>11(f) - Risoluzione delle Controversie</i> <i>12 - Divieto di Sollecitazione</i> <i>13 - Traduzioni</i> <i>Le descrizioni dei Servizi acquistati come riportate su https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/</i></p>
Giappone	<p>1. Quanto segue costituisce la Sezione 14 delle Condizioni Generali:</p> <p><i>14. <u>Esclusione delle Forze Anti-Sociali.</u></i></p>

	<p>A. <i>Ciascuna Parte dichiara che essa o un proprio amministratore/dirigente non rientra, né rientrerà in futuro, in alcuno dei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">(i) <i>un'organizzazione criminale, un membro di un'organizzazione criminale, una persona per la quale non siano trascorsi meno di cinque (5) anni da quando ha cessato di essere membro di un'organizzazione criminale, un membro associato di un'organizzazione criminale, una società collegata a un'organizzazione criminale, un ricattatore aziendale, un soggetto di "azione sociale" ecc., un ricattatore/avvocato patrocinatore, un'organizzazione criminale che utilizza conoscenze specialistiche ecc., o qualsiasi altra persona analoga ("Forza Anti-sociale");</i>(ii) <i>un rapporto in cui la gestione di tale Parte è controllata da una Forza Antisociale;</i>(iii) <i>un rapporto in cui una Forza Anti-sociale sia sostanzialmente coinvolta nella gestione di tale Parte;</i>(iv) <i>un rapporto che faccia uso inappropriato di una Forza Anti-sociale, ad esempio allo scopo di conseguire un vantaggio indebito per sé o per terzi o allo scopo di arrecare danno a terzi;</i>(v) <i>un rapporto che sia coinvolto con una Forza Anti-sociale in modo tale da fornire fondi ecc. o concedere facilitazioni;</i>(vi) <i>un rapporto per il quale amministratori/dirigenti o membri sostanzialmente coinvolti nella relativa gestione abbiano un rapporto socialmente riprovevole con una Forza Antisociale.</i> <p>B. <i>Ciascuna Parte si impegna a non compiere alcun atto rientrante in uno dei seguenti casi, direttamente o tramite terzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">(i) <i>un atto consistente nel formulare richieste violente;</i>(ii) <i>un atto consistente nel formulare richieste irragionevoli eccedenti la responsabilità legale della Parte cui la richiesta è rivolta;</i>(iii) <i>un atto consistente nell'utilizzare linguaggio minaccioso o nel ricorrere alla violenza in relazione a una transazione;</i>(iv) <i>un atto consistente nel screditare l'altra Parte o nel perturbare le operazioni dell'altra Parte diffondendo voci, utilizzando mezzi fraudolenti o la forza;</i>(v) <i>qualsiasi altro atto analogo a uno qualsiasi dei precedenti.</i> <p>C. <i>Ciascuna Parte può risolvere il presente Contratto qualora l'altra Parte violi le lettere a) o b) del presente Paragrafo 14 e la Parte recedente potrà richiedere all'altra Parte il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.</i></p>
--	--

	<p>D. <i>Qualora una Parte risolva il presente Contratto ai sensi della lettera c) del presente Articolo, la Parte recedente non sarà responsabile per danni ecc. subiti dall'altra Parte.</i></p> <p>2. <u>Traduzioni.</u> Le Condizioni Generali sono redatte in lingua giapponese. La versione inglese è una traduzione e, in caso di qualsiasi incongruenza tra la versione giapponese e quella inglese, prevarrà la versione giapponese.</p>
<p>Regno Unito</p>	<p>Il Paragrafo 6 delle Condizioni Generali si intende comprensivo del seguente ulteriore sottopunto (d):</p> <p><i>“(d) Le Parti accettano che nulla nelle presenti Condizioni Generali (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni del Paragrafo 6(b)) limita o altrimenti esclude qualsiasi responsabilità per: (i) frode o dichiarazioni fraudolente; (ii) morte o lesioni personali derivanti da atti od omissioni colpose di una Parte in connessione con l’Ordine/SOW; o (iii) qualsiasi responsabilità che non possa essere limitata o esclusa per legge.”</i></p> <p>2, Il Paragrafo 11(f) delle Condizioni Generali si intende integrato con il seguente testo aggiuntivo:</p> <p><i>“Il presente Paragrafo 11(f) si applicherà a qualsiasi controversia o pretesa (incluse controversie o pretese extracontrattuali) derivante da o in connessione con le presenti Condizioni Generali, l’Ordine/SOW o il rispettivo oggetto contrattuale o la formazione degli stessi.”</i></p> <p>3. Il Paragrafo 11(j) delle Condizioni Generali si intende integrato con il seguente testo aggiuntivo:</p> <p><i>“Una persona che non sia parte del presente Contratto non avrà alcun diritto di far valere alcun termine del presente Contratto ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.”</i></p>